

COMUNE DI TRIESTE

C.F. e Partita I.V.A. n. 00210240321

Area Servizi Generali

Servizio Appalti e Contratti

Prot. n.

OGGETTO: Cod. opera I4067. Ristrutturazione e restauro edificio in Via del Teatro Romano (ex Istituto Carli) – Ascensore e soffitte. Affidamento appalto di fornitura e posa in opera dell'impianto ascensore all'impresa_____.Spesa complessiva di Euro _____ (I.V.A. compresa)

IMPRESA /ATI ESECUTRICE: _____

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 228/2019, esecutiva il 14.2.2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la fornitura e posa in opera dell'impianto ascensore nel vano scala dell'edificio citato nell'oggetto, nell'ambito dei lavori “Cod. Opera I4067. Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano (ex Istituto “G.R. Carli”) - ascensore e soffitte”
- il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 83.140,00 (Euro ottantatremilacentotrenta/00), di cui Euro 5.940,00 (Euro cinquemilanovecentotrenta/00) per oneri per la sicurezza stimati dalla Stazione appaltante e non soggetti a ribasso d'asta, al netto dell'I.V.A. ai sensi di Legge;
- con il medesimo provvedimento è stata indetta la relativa gara d'appalto;
- in esito all'esperimento della procedura di gara, è stata proposta l'aggiudicazione all'Impresa/ATI_____ con il ribasso del _____% sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro _____ più Euro 5.940,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro_____ + I.V.A. in misura di legge;
- con determinazione dirigenziale n. ____ dd. ____ l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa /ATI_____ ;
- in data ____ è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ed occorre quindi provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria;

tutto ciò premesso

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da_____, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4

e l'impresa/ATI_____con sede a_____più avanti detta anche “appaltatore”, nella persona _____e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Impresa stessa

si conviene e si stipula il seguente:

CONTRATTO D'APPALTO

Art. 1 – Premesse e definizioni

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto e forma del contratto

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Impresa/ATI che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto di fornitura e posa in opera dell'impianto ascensore nell'ambito dei lavori "Cod. Opera 14067. Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano (ex Istituto "G.R. Carli") - ascensore e soffitte" sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte, nonché secondo le tipologie di intervento, caratteristiche dei materiali ivi comprese marca e modello e secondo i magisteri indicate nella propria offerta.

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto ed è allegato allo stesso:

- l'offerta prodotta dall'appaltatore (**all. "A"**);
- il Computo metrico (**all. "B"**);

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Capitolato Speciale d'Appalto richiamato nella lettera d'invito dd. ____ fa parte integrante del contratto ancorché formalmente non allegato al medesimo.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvati con determinazione dirigenziale n. 228/2019 citata in premessa.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed inoltre il Testo Unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel testo approvato con D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e l'Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori del Comune di Trieste approvato con Deliberazione Giunta n. 234 dd 28 giugno 2007 e suoi provvedimenti applicativi, nonché ogni altra disposizione statale e regionale vigente.

Art. 4 – Interpretazione

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art. 5 - Corrispettivo del contratto

L'appalto viene assunto, coma da offerta allegata, con il ribasso del ____% (.....) sull'importo a base di gara, per l'ammontare complessivo di Euro ____ (Euro) più Euro (Euro) per oneri di sicurezza stimati dalla Stazione appaltante per complessivi Euro ____ più I.V.A. in misura di legge.

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, di cui all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016.

Art. 6 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato interamente “a misura”, secondo le definizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere eeeee) del D.Lgs 50/2016.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

Art. 7 – Varianti

Le modifiche del presente contratto e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016

Art. 8 – Termine dei pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

I pagamenti successivi all'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo, avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento con la seguente modalità:

- 50% alla fornitura in cantiere dei materiali da posare in opera
- 40% a seguito del completamento della posa verificato dal DL
- 10% all'approvazione del collaudo/certificato regolare esecuzione.

L'importo del certificato di pagamento sarà calcolato sulla base delle lavorazioni contabilizzate nel relativo stato d'avanzamento lavori come definito nel comma 2 del presente articolo, dalle quali vanno detratte le ritenute di garanzia di cui al comma 5 del presente articolo e, in maniera proporzionale, gli importi già anticipati.

Il pagamento per gli oneri per la sicurezza previsti dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come mod. e int., avverrà a seguito di contabilizzazione a misura e, nell'ambito degli stati di avanzamento, con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs 50/2016, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalti, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti

delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _____ ed il Codice Unico di Progetto (CUP) _____.

La Stazione Appaltante è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

Art. 9 - Subappalto

L'appaltatore ha indicato, in sede di gara, che i lavori che intende subappaltare previa autorizzazione della Stazione Appaltante, e nel rispetto dell'articolo 105, del D.Lgs 50/2016, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità ivi previste e nel capitolato speciale d'appalto sono i seguenti

La Stazione Appaltante provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori solo nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016. Qualora gli apprestamenti e le altre attività di cui al D.Lgs 81/08 siano effettuati da subappaltatori, l'appaltatore corrisponderà ad essi senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.*".

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10 – Deposito cauzionale definitivo

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, viene definito in ragione di Euro _____ (Euro _____) pari aldell'importo contrattuale (eventualmente ridotta del 50% per il possesso da parte dell'Impresa della certificazione di qualità ISO 9001:2008 e del 20% per il possesso della certificazione del sistema ambientale ISO 14001:2004 in corso di validità, come da documentazione conservata in atti;

A tale fine l'appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____ Filiale di _____ in data _____ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera.

Art. 11 – Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale corrispondente all'importo del contratto.

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 1.000.000,00.

Art. 12 - Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **75** (settantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

La consegna dei lavori andrà effettuata ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, sarà applicabile l'art. 32, comma 8, in caso di necessità per la Stazione Appaltante.

Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 20% (ventipercento) per andamento climatico sfavorevole.

Il direttore tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato (ingegnere od architetto, ovvero geometra o perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) ed il nominativo deve essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante all'atto della consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima della formale CONSEGNA dei lavori, la comunicazione di avvenuta "Denuncia di Nuovo Lavoro" effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, L'Appaltatore trasmette altresì copia della nomina del medico competente.

Art. 13 – Termini per il certificato di collaudo

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione

prima che il certificato di collaudo, trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.

Le caratteristiche delle opere eseguite andranno certificate con fornitura a fine lavori di relativo documento che ne attesti, sotto la responsabilità dell'Appaltatore stesso, la rispondenza a quelle offerte in sede di gara.

Art. 14 – Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguirà la disposizione di cui agli artt. 230 del D.P.R. 207/2010, fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8, del D.Lgs 50/2016.

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna, prima del termine ultimo di ultimazione dei lavori, le opere già completate, anche se parziali rispetto al progetto in appalto; in questo caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere prima della consegna o contestualmente ad essa, la documentazione "as built" di manufatti e impianti, le certificazioni di conformità o di collaudo, le certificazioni dei materiali utilizzati ed ogni altra documentazione utile al fine di una immediata utilizzazione della porzione di immobile ultimata.

Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi di sorta.

In tale ipotesi il R.U.P. redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

Art. 15 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1 per mille (unopermille) dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.).

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori, di cui all'art. 12, del presente contratto

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione nei seguenti casi:

- a. nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- b. nel mancato rispetto delle soglie temporali fissate dalla Stazione Appaltante, per il raggiungimento degli Stadi d'Avanzamento Lavori, come indicato ai commi 1 e 2 dell'art. 12 succitato, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Nel caso di penali comminate

per ritardo nelle soglie temporali intermedie (termini temporali per i S.A.L.), così come definite dal cronoprogramma succitato, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie;

- c. nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d. nella mancata presentazione della documentazione finale inerente la generale agibilità della stessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Le penali di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.

Ulteriori penali sono previste per la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 25, lettera a), comma 26 del presente contratto.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

Art. 16 – Premio di accelerazione

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 – Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del predetto D.Lgs 50/2016, nonché nelle seguenti ipotesi:

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; in particolare qualora l'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il valore rimanente;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione di lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver

accumulato un ritardo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita per fatti imputabili all'appaltatore;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- frode nell'esecuzione dei lavori;
- mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste nel presente contratto e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici
- mancata corrispondenza tra le tipologie e le caratteristiche dei magisteri posti in opera e quelle delle lavorazioni descritte in sede di offerta.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

Il presente contratto viene risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'Appaltatore secondo le modalità previste dal Codice di Procedura Civile

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della Stazione Appaltante.

Art. 20 – Recesso dal contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.

Art. 21 - Sospensioni o riprese dei lavori e proroga del termine di ultimazione

In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applica l'art. 107 del D.Lgs 50/2016 .

Nel caso di avverse condizioni metereologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell'art. 12, comma 3, del presente Atto.

È altresì ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla legge.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 22 - Controversie

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI – Titolo I del D.Lgs 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016, le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'art. stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 23 – Controlli

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Decreto Ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. 50/2016; fino all'emanazione di detto decreto le attività di controllo si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

Art. 24 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale dipendente

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Provincia di Trieste, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9 del D.Lgs 50/2016 ed a quanto previsto dalla Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 3

luglio 2008 recante titolo: “Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste – Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii..

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

In caso di società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Art. 25 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d'appalto, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

A. Oneri ed obblighi per la gestione del cantiere ed esecuzione dei lavori.

1. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
2. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità. Comunque restano a carico dell'Appaltatore i campioni di materiali, modelli, sagome, prove e calcoli statici di qualsiasi genere.
3. La manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l'illuminazione delle vie d'accesso e del cantiere stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro

necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

4. La fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria, il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
5. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza tranne che per l'impiego di personale addetto agli impianti di sollevamento.
6. Il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto del cantiere, anche per brevissimo tempo, in difetto, sarà comminata un'apposita penale in misura di Euro 100,00.- (Euro cento/00) per ogni infrazione accertata.
7. La predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisorie necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori.
8. La protezione mediante fasciature, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti che non è agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc., in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo.
9. La recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciata da altre ditte, sino alle discariche autorizzate.
10. L'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi, il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
11. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie di accesso al cantiere medesimo.
13. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema operativo Windows ed idonei applicativi (Office, ecc.), macchina da calcolo e materiale di cancelleria).
14. La realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. Il ripristino di tutti i confini nelle posizioni iniziali prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione lavori.
15. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale uguale a quello usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
16. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
17. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
18. In genere, la conservazione e ogni responsabilità sulle opere realizzate, sui materiali e sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà fino al certificato di regolare esecuzione o di collaudo, i tributi di qualsiasi genere sui materiali, già esistenti, aumentati o istituiti dopo la stipulazione del contratto.
19. L'adatta manodopera, l'energia elettrica, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura, preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove degli impianti e quelle di collaudo.
20. Il lievo e accatastamento in luogo sicuro e successiva riposa e/o l'esecuzione di qualsiasi tipo di protezione, il tutto onnicomprensivo di qualsiasi onere edile ed impiantistico necessario, per tutte quelle parti, corpi e/o strutture esistenti quali: insegne luminose, impianti esterni in facciata, unità di condizionamento, corde stendibiancheria, antenne, ecc. che, nel corso dell'esecuzione di tutte le fasi lavorative, si trovino ad essere presenti nelle zone di intervento, e che comunque, alla fine dell'attività lavorativa, dovranno restare a servizio dei locali a cui inizialmente erano destinati e nelle medesime condizioni originarie.
21. I lavori di sterro, reinterro ed asporto; opere murarie occorrenti per l'esecuzione degli impianti, come murature comuni, formazione di fori, tracce, nicchie e conseguenti riprese di

muratura, pavimentazioni, intonaci, decorazioni, rivestimenti, verniciature, ecc. che siano state eseguite; asporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.

22. L'eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali.
23. Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possano compromettere, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso.
24. Provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi o di altre parti dell'impianto, eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e delle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura verniciatura, riprese di intonaco, ecc., e successiva nuova posa in opera.
25. La pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate. Ad opera finita l'Appaltatore è tenuto alla pulizia accurata degli ambienti, servizi, corridoi, scale, cortili, marciapiedi ecc. e di eventuale suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori, nonché della pulizia dei servizi igienici e dei locali utilizzati dall'impresa nel corso dei lavori. La completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere, e nel caso d'ampliamenti di edifici, anche dei locali già esistenti insudiciati dall'esecuzione delle opere nuove ed in ogni caso di tutte le parti di edificio o delle relative pertinenze insudiciate dall'esecuzione delle opere nuove. L'opera dovrà essere comunque pronta all'uso. L'Amministrazione non prenderà in consegna l'immobile, o porzione di esso, in carenza di tale accurata pulizia.
26. Attestazione di rispondenza delle opere eseguite alle caratteristiche delle stesse in sede di offerta.

B. Oneri ed obblighi generali.

- 1.- L'onere della redazione di tutti i rilievi in natura necessari sul terreno ed il rilievo dell'edificio e della sistemazione esterna a completamento dell'opera, la produzione, alla Direzione lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese.
- 2.- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
- 3.- Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- 4.- Le eventuali indagini geognostiche supplementari che si rendessero necessarie. Gli oneri necessari alla redazione ed alla presentazione dei disegni esecutivi e costruttivi edili ed impiantistici nonché tutti quelli relativi all'esecuzione di prove di carico, provini, assaggi, ecc..
- 5.- L'onere per la redazione dei disegni contabili relativi alla liquidazione degli acconti e dello stato finale delle opere nonché l'onere della fornitura di operatori specializzati, dei mezzi d'opera e degli strumenti metrici e topografici necessari per verifiche relative alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo delle opere.

10. La guardiana e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere, ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646. La custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 ad Euro 516,46.
11. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
12. L'Appaltatore avrà l'obbligo di intervenire con adeguato numero di operai e mezzi d'opera in relazione all'entità del lavoro per permettere un tempestivo e corretto svolgimento delle opere coerentemente con i tempi previsti, la Direzione dei Lavori avrà la facoltà di intervenire sull'Appaltatore con opportuno ordine di servizio qualora i lavori non seguissero lo svolgimento previsto e le tempistiche concordate; a tale fine su richiesta della Direzione dei Lavori l'Appaltatore consegnerà entro 15 giorni un dettagliato programma di svolgimento dei lavori che dovrà venir approvato dalla medesima e costituirà atto impegnativo per l'impresa; in caso di svolgimento anomalo dei lavori in base a tale programma concordato l'Amministrazione Comunale si riserva tutti gli atti necessari sino, in caso di palese inadempienza dell'impresa, alla risoluzione in danno dell'atto contrattuale.
13. L'obbligo di esecuzione delle opere anche parzialmente o a più riprese se le particolari condizioni lo richiedano, senza poter richiedere compensi aggiuntivi.
14. Il pagamento di tutte le tasse e contributi necessari al rilascio dei pareri per la formazione e mantenimento del cantiere, per l'ottenimento del certificato di agibilità o di abitabilità a fine lavori e per le certificazioni relative alla sicurezza ed alla rispondenza igienico sanitaria dell'opera.
15. La fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, tiri in alto e simili) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte quelle opere anche a carattere provvisorio occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla committente; il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire la incolumità del personale e dei terzi.
16. I rischi derivanti dai trasporti.
17. Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, del locale assegnato dalla Direzione dei Lavori, quale deposito dei materiali e degli attrezzi e di tutta l'attrezzatura di cantiere, rimanendo intesi che per esigenze di lavoro o per altre necessità la Direzione dei Lavori può richiedere lo sgombero del locale assegnato anche prima dell'ultimazione dei lavori, assegnandole un altro nell'edificio senza che perciò l'Appaltatore possa accampare diritti di sorta.
18. Gli studi e calcoli necessari per il dimensionamento degli impianti ed altri che si rendessero necessari a giudizio della Direzione dei Lavori, durante l'esecuzione delle opere.
19. Il provvedere a sua cura e spese, per conto dell'Amministrazione Comunale, alla denuncia ed al collaudo degli impianti da parte degli Enti preposti (A.S.S., I.S.P.E.S.L., V.V.F., ecc.), onde permettere il regolare funzionamento.
20. Il provvedere a sua cura e spese, per conto dell'Amministrazione Comunale, in particolare, alla denuncia degli impianti, all'I.S.P.E.S.L. dell'installazione degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché a fornire i relativi certificati di verifica.

21. La realizzazione delle modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori o per l'effettuazione di eventuali allacciamenti provvisori, detti accompagnati dalle cautele antinfortunistiche necessarie per il mantenimento sotto tensione di parte degli impianti, compreso l'utilizzo dei materiali occorrenti e degli strumenti di misura che si rendessero necessari.
22. L'esecuzione di quadri e linee di comando a protezione apparecchiature con la sola esclusione dell'allacciamento alle reti degli Enti erogatori.
23. Gli oneri per la fornitura alla Direzione dei lavori di:

a. prima dell'inizio dei lavori:

- I. l'ottenimento e la presentazione di eventuali nullaosta e/o prescrizioni tecniche particolari in relazione alla tipologia delle opere, emesse da A.S.S., VV.F. o altri Enti preposti necessarie per la corretta realizzazione delle opere stesse;
- II. la relazione tecnica, calcoli di progetto e disegni topografici relativi alla progettazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche in conformità alla norma CEI 81-I;
- III. Il deposito c/o la Stazione appaltante dei progetti vidimati ed approvati da tutti gli Enti interessati degli isolamenti dell'edificio e dell'impianto dell'edificio ai sensi della Legge n° 10/91 e DPR 412/93;
- IV. gli adempimenti relativi all'applicazione della L.R. 11 agosto 2009 n. 16 e ss.mm.ii., nonché di tutte le norme correlate vigenti, regionali e statali, completo di relativa autorizzazione, in caso di opere ricadenti in tale obbligo;
- V. tutte le altre incombenze di Legge previste a carico dell'impresa esecutrice necessarie all'inizio ed esecuzione dei lavori;

b. a lavori ultimati:

- I. i disegni as built dell'edificio corrispondente all'effettivo eseguito derivato dal progetto costruttivo ("as built");
- II. la relazione tecnica contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati e la dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa esecutrice di non aver utilizzato nella costruzione alcun materiale tossico, tossico-nocivo, contenente Amianto o Formaldeide.;
- III. la dichiarazione di conformità sottoscritta dal titolare dell'Impresa Appaltatrice e recante i numeri di partita IVA e l'iscrizione alla C.C.I.A.A., completa degli allegati obbligatori secondo le norme vigenti;
- IV. il certificato di collaudo degli impianti, dove previsto, rilasciato dall'A.S.S. - P.M.P. - S.I.A. o, in deroga, redatto da libero professionista, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le norme vigenti. Detto professionista non dovrà comunque aver prestato la propria opera nella stesura del progetto costruttivo;
- V. dovrà inoltre essere rilasciato il "Libretto di impianto" e/o "di centrale" previsto dal DPR 412/93 ed allegata copia in originale dei collaudi di tutte le apparecchiature relative all'impianto idrotermosanitario soggette al collaudo ISPESL, ACEGAS, VV.F. e ASS, essendo tutti i relativi oneri per il rilascio dei certificati a carico dell'Appaltatore;
- VI. L'Attestato di Prestazione Energetica (APE), di cui al D.L 63/2013, convertito nella L.90/2013, emesso da tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Nei

casi di opere ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1bis della Legge Regionale n. 23 del 18 agosto 2005 – Disposizioni in materia di edilizia sostenibile – la Certificazione VEA di sostenibilità energetico-ambientale, emessa da tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti.

- VII. I pareri favorevoli relativi alla sicurezza ed all'agibilità dell'immobile rilasciati dall'A.S.S., dai Vigili del Fuoco e dal Servizio Manutenzione e Sviluppo Reti Urbane (nulla osta per lo scarico delle acque nella fognatura comunale ai sensi della L. n°319/1976), nonché ogni altra incombenza necessaria atta a dare totale agibilità all'apparecchiatura ed alle sue pertinenze.

La mancata presentazione della documentazione inerente la generale agibilità dell'opera entro la data della consegna di quest'ultima, comporterà l'applicazione della penale, per ogni giorno di ritardo, di cui al punto 3, lettera d) dell'art. 14.

24. L'uso anticipato dei locali e delle opere eseguite che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; l'Appaltatore potrà però richiedere che ne sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare da detto uso. In tale ipotesi l'ufficio del R.U.P. redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.
25. La preventiva sottoposizione alla D.L. ed all'ufficio del R.U.P. delle campionature e delle specifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell'appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal D.L. d'intesa con il R.U.P., in particolare la fornitura di idonee campionature per quanto concerne la fornitura e la posa dei serramenti e delle vetrate; dovrà essere preventivamente fornito uno schema ed una dettagliata documentazione sulla tipologia, caratteristiche tecniche e materiali; successivamente se tali caratteristiche saranno approvate dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore fornirà una campionatura dei tipi di profili, degli accessori e delle caratteristiche e dei materiali impiegati che dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori; successivamente verrà realizzato un serramento per ogni tipologia, completo di vetrate ed accessori; di questo serramento la Direzione Lavori potrà ordinare prove di laboratorio per verificarne le caratteristiche; il serramento campione verrà poi posto in opera ed ivi potranno essere effettuate ulteriori prove e verifiche anche distruttive; dopo l'effettuazione con esito favorevole delle suddette prove, il Direttore dei Lavori potrà dare l'assenso alla completa posa in opera. Per ogni tipo di serramento sia esterno che interno dotato di serratura, dovranno essere presentate tre copie delle rispettive chiavi di chiusura;
26. Il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
27. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, nonché a verificare presso gli Enti gestori la presenza di eventuali sottoservizi presenti nell'area interessata dai lavori.

Art. 26 – Disciplina e buon ordine del cantiere

- 1.- L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.
- 2.- La Stazione appaltante potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
- 3.- L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
- 4.- Il R.U.P., attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 5.- I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte delle opere oggetto dell'appalto, salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del Coordinatore per l'esecuzione.
- 6.- L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilità, a disposizione dell'Appaltatore quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i materiali necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, circolazione stradale ed altre discipline vigenti. E' assolutamente vietato all'Appaltatore depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sarà passibile dell'applicazione di una apposita penale, di Euro 100,00.- (Euro cento/00) per ogni infrazione (vedi art. 25, lettera A, punto 6 del presente Contratto).
- 7.- E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione. E' onere dell'Appaltatore impedire, anche con presidi antintrusione, che le aree di cantiere possano consentire l'accesso da parte di estranei alla parte di edificio non oggetto di lavorazioni nell'ambito del presente appalto. L'Appaltatore dovrà altresì consentire l'accesso, saltuario e preventivamente concordato, al cantiere da parte di personale dell'Ente deputato alla custodia del materiale, conservato nelle parti dell'edificio non interessate dai lavori
- 8.- Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'Appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recinzioni e provvedere alle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri;

Art. 27 - Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta

previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art. 28 - Patto di integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 29 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell' I.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 139 del D.P.R.207/2010.

Ai sensi del comma 3 del suddetto art. 139 del D.P.R. 207/2010, sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 30– Domicilio e sede operativa dell'appaltatore

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a _____ con recapito in Via _____, n. ____

L'appaltatore dichiara di avere la sede operativa a Trieste in via _____, n. _____, telefono n. _____.

Ogni variazione del domicilio e della sede operativa deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del procedimento.

Art. 31 – Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari all'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la amministrazione e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“; e l' Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007) e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicati all'art. 3 del presente contratto.

Art. 32 – Clausola fiscale

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante Modello Unico Informatico ai sensi dell'art. I, comma Ibis, del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CORTESE ENRICO

CODICE FISCALE: CRTNRC58S30L424X

DATA FIRMA: 21/02/2019 11:57:53

IMPRONTA: 023BF358179E86FD36FC7CA7579261F241485860BAD00FD62D2D19EA0866114F
41485860BAD00FD62D2D19EA0866114F6CCED16B953DC7D0BFA854AB519FBA9B
6CCED16B953DC7D0BFA854AB519FBA9B6BAC701ECEFD01079BF54EDCEFA334F7
6BAC701ECEFD01079BF54EDCEFA334F70197D8EB5C8714609DDED01A86398B42